

162 (Deposito del prezzo di assegnazione)

Art. 162.(Deposito del prezzo di assegnazione)

Art. 162.(Deposito del prezzo di assegnazione)

1. La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello